

Approfondimenti

## Tumulazioni, scadenze e c.d. “disinteresse” da parte degli obbligati

di Sereno Scolaro

### Introduzione

Allorquando è entrato in vigore (2 marzo 2001) l'art. 1, comma 7-bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 2001, n. 26 <sup>(1)</sup>, disposizione introdotta per specificare un aspetto (onerosità del trasporto del cadavere (feretro) nei casi in cui l'impianto di cremazione non fosse sito nel comune di decesso o, comunque, del trasporto dal luogo di decesso all'impianto di cremazione), ma il cui contenuto so-

stanziale è andato al di là della specificazione, non sempre è stata colta la sua portata, nel senso di un adeguamento normativo ad una situazione già determinatasi, nei fatti, consistente in un ri-affidamento del lutto alle famiglie, le quali operativamente già si muovevano in tale direzione. Si pensi all'art. 16, comma 1, lett. b) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 <sup>(2)</sup>, per cui il trasporto del cadavere era a carico del comune in tutti i casi non fossero richiesti servizi e trattamenti speciali.

Altro aspetto che non sempre è stato considerato è stato quello per cui la norma riguardava la fase dell'immediato *post mortem* da un lato, dall'altro quello della sua applicazione unicamente alla pratica funeraria giuridicamente qualificata (in precedenza, allora e anche di seguito, come è tuttora) quale normale, cioè la pratica funeraria dell'inumazione, oltretutto conservandosi quell'equiparazione, in termini di “servizio pubblico” (allora, “gratuito al pari dell'inumazione in campo comune”), ad essa della cremazione, in precedenza introdotta dall'art. 12, comma 4 D.L. 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella L. 29 ottobre 1987, n. 440 <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> Se ne riporta il testo, per quanto noto: “7-bis. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.”

Va, altresì rammentato come la disposizione sia stata modificata, dal 3 maggio 2001, dall'art. 5, comma 1 L. 30 marzo 2001, n. 130, nella parte concernente la cremazione (dei cadaveri), limitatamente alla cremazione. Anche qui se ne riporta il testo: “1. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2.”

<sup>(2)</sup> Norma implicitamente (art. 15 Disposizioni sulla legge in generale, c.d. *Preleggi*) abrogata proprio dalla disposizione qui in considerazione.

<sup>(3)</sup> Se ne riporta, per memoria, il testo: “4. La cremazione di cui al titolo XVI del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, è servizio pubblico gratuito al pari della inumazione in campo comune indicata all'articolo 68 del predetto decreto del Presidente della Repubblica. Il costo per le cremazioni di salme di persone non indicate all'articolo 48 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 803 del 1975, eseguite per conto di comuni sprovvisti di apposita area, è rim-

È cosa nota come tale disposizione non sempre sia stata coerentemente attuata, tanto che ancor oggi, qui o là, si registrano situazioni di disapplicazione, che, passando il tempo (e dal 2 marzo 2001 ne è trascorso anche in misura rilevante), determina sempre maggiori difficoltà ad intervenire. Ma va detto, anche, come una criticità immediata che si era venuta a porre non fosse quella dell'ordinaria (fatte salve le situazioni soggettive in cui era residualmente ammissibile la gratuità) onerosità dell'inumazione, quanto quella della presa in considerazione dell'onerosità anche per l'esumazione ordinaria, anche in conseguenza delle prassi precedentemente consolidate.

Infatti, nel sistema previgente l'inumazione, pratica funeraria ordinaria, era gratuita (o, meglio, a carico del bilancio comunale) e conseguentemente lo era anche l'esumazione ordinaria (quella eseguenda alla scadenza dell'ordinario turno di rotazione decennale), operazione regolata d'ufficio<sup>(4)</sup>.

Appare importante tenere sempre presente come (a parte la cremazione che, come visto, è stata interessata da propria normativa ormai differenziale o, meglio, speciale) l'art. 1, comma 7-bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 2001, n. 26 si applichi unicamente e quando concorrenti: (a) alla pratica funeraria dell'inumazione e (b) che avvenga nell'immediato *post mortem* (così come, per la cremazione, quando sia richiesta come pratica funeraria alternativa, nell'immediato *post mortem*).

### L'ipotesi del ricorso alla tumulazione

Va considerato come, nelle trasformazioni negli usi funerari, la tumulazione sia divenuta ampiamente frequente, tanto da rivestirla di una "percezione sociale" quale pratica normale, spesso, ma ciò dipende anche da fattori di altra natura e con diversa diffusione geografica, considerandosi l'inumazione come una pratica funeraria meno apprezzata, a volte considerata "povera" (o, per i poveri, anche se raramente possa esserlo realmente). Ciò ha fatto venire meno, specie nella "percezione sociale", il fatto che la tumulazione costituisca una pratica funeraria "particolare", collocabile nell'ambito di quelli che, tecnicamente, sono "sepolcri privati nei cimiteri" (Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

*borsato dai comuni nei quali le persone avevano in vita la residenza all'ente gestore dell'impianto secondo una tariffa stabilita entro il 31 dicembre 1987 con decreto del Ministro dell'interno, sentiti l'ANCI e la CISPEL.*"

<sup>(4)</sup> Al punto che l'art.83, comma 4 D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, fino a che sia stato vigente, attribuiva tale regolazione al custode.

Non guasterebbe richiamare l'attenzione sui termini: "particolare" e "privato", dato che a volte non sempre si considera il loro valore semantico.

Ora, la tumulazione può aversi in sepolcri di varia capienza<sup>(5)</sup>, anche mono-posto (c.d. loculi, colombari, avelli, o altre denominazioni localmente utilizzate), anche con durate di concessione differenziate variabili localmente. Oltretutto, fino al 10 febbraio 1976 (data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803) erano anche possibili sia concessioni a tempo determinato<sup>(6)</sup>, sia concessioni in perpetuo; attualmente, come noto, il limite temporale di durata delle concessioni cimiteriali, a prescindere dalla pratica funeraria, è quello dei 99 anni, per quanto, specie per le tumulazioni mono-posto (o, anche, bi-posto o, in genere, di limitata capienza), vi sia stata, nelle sedi locali, una tendenza a fissare durate minori, a titolo esemplificativo: 20, 25, 30, 35, 40, 50 anni<sup>(7)</sup>.

Nel caso di tumulazione, va ricordato come l'art. 86 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 disponga che le estumulazioni avvengano alla scadenza della concessione (ipotesi esclusa per le concessioni perpetue), caso nel quale il feretro (e quanto residui del corpo contenutovi) ha differenti destinazioni a seconda che sia stato, o meno, completato il processo di scheletrizzazione.

In proposito va ricordato che la famiglia (normalmente il concessionario o, se questi sia deceduto, i suoi aventi causa) ha titolo a fruire del sepolcro fino al giorno di scadenza della concessione, decorso il quale viene meno il titolo per fruirne<sup>(8)</sup>. Ne consegue che il concessionario (o suoi aventi causa) è tenuto, a propria cura, diligenza ed onere, a provvedere a dare diversa sistemazione al feretro, ad eseguire le opere di sanificazione del sito, alla rimozione di eventuali lapidi e ad ogni altro intervento, od opera

<sup>(5)</sup> Art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

<sup>(6)</sup> Se ne ritrova ancora traccia nell'art. 92, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

<sup>(7)</sup> Incidentalmente, si potrebbe ricordare come risulti che in alcune realtà siano attive concessioni cimiteriali, fatte ad "enti", in cui gli enti attribuiscono a quanti vi appartengano il diritto d'uso del loculo per durate anche di 10 anni, cosa che determina una pressoché assoluta improbabilità a che siano completati, alla scadenza, i normali processi di scheletrizzazione, con la conseguenza della generalizzata applicazione di quanto previsto dall'art. 86, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e senza la possibilità della riduzione temporale di cui al comma 3, cioè avendosi il necessario ricorso, sempre alla scadenza, all'inumazione (cioè paradossalmente a quella pratica funeraria che forse si voleva evitare con l'adesione all'"ente").

<sup>(8)</sup> Non si considera qui l'ipotesi del rinnovo (restando non rilevante se per pari durata di quella iniziale o per durata diversa, preferibilmente minore) della concessione, la quale, se e quando accolta dall'amministrazione, non farebbe altro che differire i termini della questione.

caso per caso necessario affinché il Comune sia nelle condizioni di procedere ad assegnazione del sito a terzi, fin a partire dal giorno successivo alla scadenza. Si potrebbe formulare l'esempio della locazione degli immobili, laddove il conduttore deve rimuovere gli arredi, procedere alle riparazioni, alle ri-tinteggiature e a quanto altro necessario affinché il proprietario rientri, con la scadenza del rapporto di locazione, nella piena disponibilità di quanto locato (art. 1590 C.C.).

### La questione del c.d. disinteresse

Se la disposizione dell'art. 1, comma 7-*bis* D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 2001, n. 26 considera, tra le condizioni oggettive per la gratuità (dell'inumazione e al momento della sua fruizione nell'immediato *post mortem*) le tre fattispecie della persona: (a) indigente, o (b) appartenente a famiglia bisognosa o (c) per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, si evidenzia – fermo il limite dell'applicabilità alla sola inumazione (nel caso di accesso alla cremazione, la formula è, ora, quella della “accertata indigenza del defunto”), si rileva come la prima riguardi la persona defunta, la seconda si estenda alla famiglia di questa, mentre la terza importa una situazione, nel tutto comportamentale, per cui i familiari non provvedano, facendo emergere una sorta di obbligo giuridico (e tale oggettivamente è) in capo ai familiari di provvedere all'inumazione (questione che non può aversi per la tumulazione, per l'ovvia constatazione che quest'ultima pratica funeraria è sempre concessa su istanza o, quanto meno, sulla pregressa disponibilità di “sepolcro privato nei cimiteri”, in cui la persona defunta abbia titolo all'accoglimento).

Ne consegue che, per logica conseguenza, alla scadenza della concessione i soggetti aventi titolo sulla concessione non possono sottrarsi agli obblighi conseguenti alla titolarità della concessione, per cui non possono accampare un quale “disinteresse” né sulle successive destinazioni del feretro, né sugli interventi che siano, caso per caso, da porre in essere affinché, intervenuta la scadenza della concessione, il sito possa essere immediatamente fruibile da terzi.

Semmai, in presenza di tumulazione prossima alla scadenza vi potrebbe essere una situazione di “abbandono” del sepolcro<sup>(9)</sup>, cosa che può anche avere oggettività se si tratti di concessioni di “lunga” du-

rata, ma appare ben meno probabile, o sostenibile, quando la durata della concessione cimiteriale sia più “breve”. Lo stato di “abbandono” è pur tuttavia una situazione fattuale, non esposta, né esponibile, a dichiarazione di parte, specie se tale parte sia allocabile nella persona, o suoi aventi causa, soggetti alle obbligazioni, assunte fin dall'istanza di concessione cimiteriale o, quanto meno, dalla stipula del relativo atto concessorio, conseguenti la titolarità della concessione cimiteriale. Non si può evitare di considerare come una remissione all'obligato di una “scelta” sull'adempimento, o meno, dell'obbligazione, giuridicamente sussistente, costituisca un'ipotesi insostenibile, non senza considerare anche come la propensione all'assunzione di un onere sia diversa quando allocata nella fase dell'immediato *post mortem* rispetto a quando sia collocata decenni, più o meno numerosi, successivi.

Nell'ipotesi più pessimistica, qualora il concessionario, o suoi aventi causa, non provveda a riconsegnare, alla scadenza, al Comune il sito in condizioni di immediata (avvenuta la scadenza) assegnabilità a terzi, il Comune stesso dovrebbe provvedere all'esecuzione in via diretta di quanto necessario, agendo in termini di gestione d'affari (artt. 2028 – 2032 C.C.), ripetendone le somme occorse, inclusi gli interessi, eventualmente anche in via forzosa. Oltretutto, tenendosi conto che ogni eventuale utilizzo del sito in concessione, intervenuta la scadenza, costituisce titolo per ripetere altresì le somme per un tale maggiore utilizzo, rispetto alla scadenza (art. 1591 C.C.), da determinare, in difetto di altri criteri, stabiliti dal Regolamento comunale di polizia mortuaria, in misura non inferiore a quella che risulta *pro-rata*, rispetto all'ordinaria tariffa di concessione (e, conseguentemente, di uso) di sepolcri di pari natura.

<sup>(9)</sup> Art. 63, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.